

Ordinanza N. 6

Data di Registrazione 04/05/2020

OGGETTO:

PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 - ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 267/2000: APERTURA CIMITERI CON LIMITAZIONI – APERTURA MERCATO SETTIMANALE CON LIMITAZIONI – APERTURA PARCHI CON LIMITAZIONI.

### **AREA POLIZIA LOCALE**

### **IL SINDACO**

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**VISTO** l'art. 50 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, nr.19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO**, da ultimo, il D.P.C.M. 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", con particolare riferimento all'art.1 comma 1 lettera d), secondo cui "è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati."

**VISTA** l'ordinanza P.G.R. della Lombardia n° 539 del 03/05/2020 recante "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.19".



# COMUNE DI DRESANO

# Città Metropolitana di Milano

**VISTA** la propria Ordinanza sindacale nr. 4 del 10 marzo 2020, con la quale era stata disposta la chiusura dei parchi e dei luoghi di aggregazione;

**RITENUTO** opportuno provvedere alla riapertura del Cimitero Comunale a partire dal 4 maggio 2020, consentendone l'accesso contemporaneo ad una sola persona per sepoltura, fatta salva la possibilità di consentire l'accesso ad un massimo di due persone per sepoltura nel caso in cui si rendesse necessario recare con sé minori o accompagnare persone con difficoltà motorie, anziani e disabili e, al fine di evitare ogni forma di assembramento, consentire l'accesso nell'area cimiteriale ad un massimo 10 persone contemporaneamente;

**RITENUTO** opportuno provvedere all'apertura del Mercato Settimanale a partire dal 12 maggio 2020, limitatamente alla vendita di generi alimentari e, dato atto che l'Ordinanza n° 539 del P.G.R. della Lombardia, regolamenta in modo puntuale lo svolgimento dei mercati, condizionandone lo svolgimento all'attivazione di opportune misure di regolazione degli afflussi, al fine di prevenire i rischi di contagio;

RITENUTO opportuno, avendo a riguardo alle indicazioni previste nell'art.1 c. 1 lett. e) e f) del DPCM 26/04/2020 "e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse"; f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché' comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività", mantenere chiusi tutti i Parchi Gioco presenti sul territorio comunale, consentendo l'apertura del solo Parco Naturale "I Boschi dell'Addetta" condizionata al rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di un metro per ogni altra attività.

#### **ORDINA**

- 1) La riapertura del cimitero comunale a partire dal 4 maggio 2020, con le seguenti modalità:
- a) I giorni e gli orari di apertura sono: LUNEDI' dalle ore 14:00 alle ore 17:00 MARTEDI' dalle ore 14:00 alle ore 17:00 GIOVEDI' dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, esclusi i festivi. Gli altri giorni il cimitero resterà chiuso.
- b) È ammesso l'accesso ad una sola persona per sepoltura, fatta salva la possibilità di consentire l'accesso ad un massimo di due persone per sepoltura nel caso in cui si rendesse necessario recare con sé minori o accompagnare persone con difficoltà motorie, anziani e disabili.
- c) Al fine di evitare ogni forma di assembramento, è consentito l'accesso nell'area cimiteriale ad un massimo 10 persone contemporaneamente.
- d) Durante l'apertura del cimitero è prevista la presenza di dipendenti comunali al fine di controllare che non si creino assembramenti e venga rispettata la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone.
- 2) La riapertura del mercato scoperto che si svolgerà a partire da MARTEDI' 12/05/2020 in Piazza Europa, limitatamente all'attività di vendita dei soli generi alimentari, con l'osservanza delle seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza:



# COMUNE DI DRESANO

# Città Metropolitana di Milano

- a) Definizione preventiva nell'area interessata, dell'assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa tale da garantire un distanziamento di almeno 2,5 metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
- b) Il supporto di agenti di Polizia Locale e dipendenti comunali ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente. A tale proposito viene individuato il Covid Manager nella figura del Responsabile della Polizia Locale;
- c) Limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello d'uscita dall'area stessa;
- d) Accesso all'area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani, indossando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca;
- e) È raccomandata la rilevazione da parte del personale comunale, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti e degli operatori commerciali del mercato prima del loro accesso all'area di mercato; inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
- f) Rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
- g) Obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
  - h) Presenza di non più di due operatori per ogni posteggio.
- 3) La chiusura di tutti i parchi gioco presenti sul territorio comunale, consentendo la sola apertura del Parco Naturale "I Boschi dell'Addetta" condizionata al rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di un metro per ogni altra attività, con divieto di utilizzo degli attrezzi ginnici del cosiddetto "percorso vita" presente all'interno del parco stesso.

#### **AVVERTE**

Che, fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 4 del D.L. nr.19/2020.

#### DISPONE

- 1) Che la presente Ordinanza venga inviata in via preventiva alla Prefettura di Milano;
- 2) Che la presente disposizione resti in vigore fino a revoca.
- 3) Di trasmettere la presente ordinanza agli uffici comunali per la sua osservanza affinché provvedano ad informare direttamente gli utenti interessati, anche mediante pubblicazione on-line delle informazioni necessarie e dei numeri di telefono cui rivolgersi, e a porre in essere ogni altra attività conseguente la presente ordinanza;
- 4) Di trasmettere la presente Ordinanza alla Stazione dei Carabinieri di Melegnano.

## **RENDE NOTO**



1) Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dresano, 4 maggio 2020

Sindaco PENTA VITO (atto sottoscritto digitalmente)